



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale Andrea Varveri



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

- VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
- VISTO il Decreto Sindacale n° 35 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati assegnati e confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di Settore per l'anno 2020.
- VISTA la delibera di Giunta Municipale n° 110 del 19/10/2020 con la quale è stato approvato il PEG -PDO definitivo per l'esercizio 2020.
- VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:
- VISTA la proposta del Responsabile del Settore, allegato n. (1), che fa parte integrante del presente atto deliberativo;
- PRESO atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. (2 ;
- PRESO atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3);
- RITENUTO che la sottoscrizione dei pareri rilasciati ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/00 equivale ad attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.

DELIBERA

1. di approvare il testo della proposta di cui all'allegato n. 1 che si intende integralmente riportato nel deliberato;



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

S

Il Segretario Comunale

f.to Dott. Andrea Varveri

L'Assessore Anziano

f.to Dott. Antonino Pietro Nocilla

Il Sindaco

f.to Dott.ssa Francesca Draia



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONE Assessorato Bilancio - Tributi e Patrimonio
Assessore proponente Draia Francesca

Allegato n. (1)

OGGETTO: Art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9 istituzione "Fondo perequativo degli Enti Locali", da destinarsi alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l'esenzione o la riduzione dei tributi locali, nonché concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori economici, enti o associazioni per il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o soggette a limitazione a seguito delle emergenza sanitaria Covid-19 - Presa d'atto dei Criteri di Riparto del Fondo Perequativo. -Ratifica ed Approvazione dell'Allegato 3 - Misure straordinarie, soggette a condizione sospensiva, di sostegno all'economia locale.

.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1 comma 780 della Legge 160 del 27/12/2019, ha stabilito che a decorrere dall'anno 2020 sono abrogati il comma 639 e successivi della L.147/2013 concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- con le deliberazioni dell'ARERA n. 443 e 444 del 31/10/2019, sono stati stabiliti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti,



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

per il periodo 2018-2021 e le indicazioni obbligatorie da inserire negli avvisi di pagamento da inviare ai contribuenti, al fine di ottemperare agli obblighi di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Considerato che:

- con deliberazione n.158/2020, ARERA è intervenuta definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza;
- dette utenze non domestiche sono state ripartite in quattro gruppi:
 1. quelle chiuse per legge e successivamente riaperte;
 2. quelle ancora soggette a chiusura;
 3. quelle che potrebbero risultare sospese anche in assenza di obblighi;
 4. quelle mai obbligate a chiudere ma chiuse per scelta volontaria dei titolari.

Che in ordine alle prime due categorie, per le attività chiuse e successivamente riaperte l'Arera ha previsto una riduzione della parte variabile tramite la ridefinizione del coefficiente di produzione Kd sulla base dei giorni di chiusura. Per le attività ancora soggette a chiusura l'Arera ha previsto, invece, una riduzione della parte variabile della tariffa tramite la riduzione dei valori del coefficiente Kd pari al 25% (pari a tre mensilità su dodici).

Che la banca dati del Comune raggruppa le utenze non domestiche sulla base delle categorie previste dal D.p.r. 158/99 e non è normalmente presente l'informazione relativa ai codici Ateco, ai quali fa invece riferimento l'Arera, per cui l'attuazione della delibera n. 158/2020 richiederebbe una visura camerale per ogni utenza non domestica e l'inserimento manuale della riduzione, operazione impossibile da effettuare in poco tempo.

Che con la nota di approfondimento IFEL del 31 maggio 2020, viene evidenziato che la delibera n. 158/2020 Arera rappresenta il livello minimo che i Comuni sono tenuti a rispettare, ma nulla impedisce di andare oltre le prescrizioni della stessa, suggerendo di applicare le agevolazioni previste dall'Arera direttamente sulla quota variabile della tariffa; dal punto di vista della copertura, infatti, i comuni potrebbero finanziare le riduzioni con proprie risorse di bilancio, o mediante i ristori nel frattempo intervenuti a sostegno delle minori entrate stanziati da Stato e Regione.



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Che l'agevolazione sopra citata è applicabile unicamente all'anno d'imposta 2020, in quanto sono state previste misure di sostegno per le utenze non domestiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica Covid-19, che ha determinato la sospensione dell'attività per effetto dei provvedimenti normativi.

Che il comma 660 della Legge n. 147/2013 dispone, inoltre, che il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle esplicitamente previste dal comma 659; in questo caso “la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”.

Che il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. Rilancio), in particolare all'art. 106, rubricato “Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali”, ha sancito: “...al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni....

Che il Decreto Legge n. 104 del 14/08/2020, in particolare all'art. 39, rubricato “Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali ha sancito “...ai fini del ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane. L'incremento del fondo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 20 novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto del proseguimento dei lavori del tavolo di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020, nonché del riparto delle risorse di cui al decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 il cui comunicato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020. Le risorse di cui al presente comma e di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci degli enti alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri», al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributari e ...”.



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Che l'articolo 11, comma 1, della legge regionale siciliana 12 maggio 2020 n. 9, ha istituito presso l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica il "Fondo perequativo degli Enti Locali" ed al "comma 2" ha destinato le risorse del Fondo alla compensazione delle minori entrate per i Comuni che dispongono l'esenzione o la riduzione dei tributi locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori economici, enti e associazioni per il periodo in cui le suddette attività sono sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid - 19.

Visti i criteri di riparto delle risorse del "Fondo perequativo Enti Locali" approvati dalla Conferenza Regione - Autonomie Locali ed in particolare l'assegnazione massima che potrà essere erogata al Comune di Valguarnera Caropepe a valere sull'80 per cento del Fondo, pari ad € 320.255,79.

Preso atto che il riparto effettivo avverrà sulla base dei dati forniti dai Comuni relativi alle effettive esenzioni/riduzioni/concessioni previste, e che ai fini dell'accesso al trasferimento regionale è necessario che il comune compili la scheda allegata all'intesa stessa (Allegato 3), che andrà approvata con Deliberazione di Giunta Comunale e, sottoscritta dal Sindaco e dal Responsabile Settore Finanziario, trasmessa al Dipartimento Regionale Autonomie Locali entro e non oltre il termine del 15.10.2020, decorso il quale i comuni inadempienti saranno esclusi dal riparto.

Che tale termine è stato prorogato al 30.10.2020 con nota dell'Assessorato delle Autonomie Locali prot. 94258 del 14.10.2020.

Ritenuto necessario contrastare gli effetti negativi prodotti sul tessuto economico sociale dalle stringenti misure di contenimento adottate per contrastare la diffusione della pandemia Covid-19, riconoscendo una riduzione massiva e paritaria nella misura del 100% a valere sulla parte fissa e variabile della tariffa, in favore delle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere o limitare l'attività o che, comunque, hanno subito rilevanti danni economici dalle misure contingibili ed urgenti adottate sul territorio.

Dato atto che il gettito Tari delle utenze non domestiche per il 2019, con la stessa tariffa che è stata applicata anche nel 2020, ha inciso per € 107.746,83, importo notevolmente inferiore al fondo perequativo dell'art. 11, comma 1, della legge regionale siciliana 12 maggio 2020 n. 9.

Ritenuto che, ai fini dell'accertamento all'entrata del bilancio comunale del contributo spettante al Comune a valere sul Fondo Perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n. 9/2020, occorre che sia adottato, previo espletamento da parte della Giunta Regionale delle procedure previste all'art. 5, comma 2, della medesima L.R. n.9/2020, lo specifico "atto amministrativo di impegno relativo al contributo" de quo.

Ritenuto di finanziare le riduzioni della TARI per le utenze non domestiche con il fondo perequativo regionale dell'art 11, comma 1, della legge regionale siciliana 12 maggio 2020 n. 9, dando atto che per



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

ragioni di tutela degli equilibri di bilancio, nelle more che la Regione Siciliana adotti l'apposito Decreto di finanziamento, che seguirà l'attività di riprogrammazione delegata al Governo della Regione ai sensi, dell'art.5 della medesima L.R. n. 9/2020, che la riduzione vada riconosciuta agli operatori economici interessati al ricorrere della condizione dell'approvazione e notifica al comune e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto di finanziamento, stabilendo che qualora il trasferimento non venga assegnato dalla Regione, le riduzioni della TARI applicate nel 2020 verranno richieste per l'anno 2021, per ragioni di tutela degli equilibri di bilancio

Ritenuto, altresì, di dovere stabilire che dall'approvazione della presente deliberazione, soggetta a condizione sospensiva, non può sorgere a carico degli operatori economici interessati, alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo impedimento, se non all'avverarsi della condizione sospensiva sopra richiamata.

Di dare atto che, nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la regione siciliana, la percentuale di riduzione sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario Assunti i Poteri del Consiglio Comunale n. 7 del 24.09.2020 "Tributo sui rifiuti, (TARI) - Conferma tariffe e modifica delle scadenze per il versamento del tributo anno 2020 – con la quale, in attesa del PEF secondo le linee guida dell'Arera, sono state definite rate e scadenze;

Evidenziato l'Allegato 3 ed in particolare l'ammontare delle riduzioni e/o esenzioni disposte, previste o da prevedere nel bilancio 2020/2022, per ammontare pari a € 138.881,40;

Che le stesse si riferiscono a tributi locali (Tari, Tosap, Pubblicità, Affissione) riferibili alle attività degli operatori economici stimati in n. 351 relativamente al 2020 e dunque incrementati rispetto ai 326 dell'anno 2019 ed indicati nella scheda – Allegato 3;

Richiamata la propria Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 03.04.2020 "Emergenza Sanitaria Covid-19 Misure straordinarie sui tributi comunali" con la quale sono state disposte esenzioni, riduzioni e/o agevolazioni in termini di dilazioni di pagamento, sanzioni e interessi con riferimento a Tosap, Pubblicità, Affissioni, Imu e Tari;



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Che ai sensi dell'art. 181 del D.L. 19.05.2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17.07.2020, n. 77 e dell'art. 11 della L.R. 12.05.2020 n. 9 risulta prescritto l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico a favore degli esercizi ivi indicati;

Evidenziato che gli operatori economici per beneficiare delle agevolazioni tributarie di cui sopra dovranno presentare apposita richiesta e che il relativo riconoscimento avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle apposite discipline regolamentari e deliberative approvate e che l'importo delle riduzioni verrà compensato con eventuali debiti pregressi per tributi locali non versati o con quelli ancora da versare;

Tenuto conto della Deliberazione del Commissario Straordinario Assunti i Poteri del Consiglio comunale n. 13 del 30.09.2020 "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 e dello schema di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";

Ritenuto dunque necessario il successivo intervento da parte dell'organo consiliare per la competente variazione di bilancio al fine di rendere operativi gli indirizzi della Giunta Comunale e prevedere l'istituzione del capitolo in entrata "Fondo perequativo degli Enti Locali" con evidenza del mancato gettito relativamente all'annualità 2020;

Visti:

- l'art. 181 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;
- il D.L. 14 agosto 2020, n. 104;
- la Deliberazione dell'Arera n. 158 del 05.05.2020 concernente "adozione di misure urgenti a tutela del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza Covid-19", la nota di chiarimento IFEL del 24 aprile 2020 "la facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus Covid-19" e la nota di approfondimento IFEL - Fondazione ANCI del 31 maggio 2020;
- la nota di indirizzo dell'ANCI prot. n. 41/VSG/sd avente ad oggetto " art. 181 DL 34/2020 – Sostegno alle imprese di pubblico esercizio";
- Il TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- Il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Il vigente Statuto Comunale;
- Il vigente O.R.E.L..

Tutto ciò premesso,



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

PROPONE

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di dare atto che la sospensione/limitazione dell'attività economiche delle aziende presenti sul territorio comunale nonché i danni economici da esse patiti, a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia Covid-19, ad oggi prorogata al 31 gennaio 2021 con il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, configurano le fattispecie di agevolazione tributaria richiamate in premessa ai fini della Tari, della Tosap e degli altri tributi locali individuati;
3. Di dare atto che il riconoscimento delle agevolazioni di cui sopra, agli operatori economici, avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle apposite discipline regolamentari e deliberative approvate e che l'importo delle riduzioni verrà compensato con eventuali debiti pregressi per tributi locali non versati o con quelli ancora da versare, previa espressa richiesta da parte degli interessati;
4. Di dare atto che, per ragioni di tutela degli equilibri di bilancio, nelle more che la Regione Siciliana adotti l'apposito Decreto di finanziamento, che seguirà l'attività di riprogrammazione delegata al Governo della Regione ai sensi dell'art.5 della medesima L.R. n.9/2020, che la riduzione vada riconosciuta agli operatori economici interessati al ricorrere della condizione dell'approvazione e notifica al comune e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto di finanziamento, stabilendo che qualora il trasferimento non venga assegnato dalla Regione le riduzioni della TARI applicate nel 2020 verranno richieste per l'anno 2021.
5. Di dovere stabilire che dall'approvazione della presente deliberazione, soggetta a condizione sospensiva, non può sorgere a carico degli operatori economici interessati, alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo impedimento, se non all'avverarsi della condizione sospensiva sopra richiamata;
6. Di dare atto che, nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nell'intesa con la regione siciliana, la percentuale di riduzione sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.
7. Di dare atto, che nella citata intesa è previsto che il riparto effettivo avvenga sulla base dei dati forniti dai Comuni relativi alle effettive riduzioni/esenzioni/concessioni previste, e che ai fini dell'accesso al trasferimento regionale è necessario che il Comune compili la scheda allegata all'intesa stessa;
8. Di dare atto che, a tal fine, l'ufficio finanziario ha quantificato sulla base del confronto tra i dati accertati nel 2019 e nel 2020, la riduzione/esenzione e/o concessione disposta in favore delle attività economiche aventi diritto, come riportata nell'Allegato 3 – scheda”;
9. Di approvare, per quanto sopra, le risultanze di cui alla scheda allegata, sottoscritta dal Sindaco e dal Responsabile Settore Finanziario relative agli importi delle esenzioni/agevolazioni/concessioni



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

stimate in favore delle attività economiche aventi diritto, affinché sia trasmessa al Dipartimento Regionale Autonomie Locali entro e non oltre il 30.10.2020.

10. Di demandare al Responsabile del Settore Economico - Finanziario la competenza in ordine agli adempimenti da porre in essere, al fine di garantire una corretta informazione agli utenti;
11. Di demandare la competenza ad un successivo intervento da parte dell'organo consiliare per la variazione di bilancio al fine di rendere operativi gli indirizzi della Giunta Comunale e prevedere l'istituzione del capitolo in entrata "Fondo perequativo degli Enti Locali" con evidenza del mancato gettito relativamente all'annualità 2020;
12. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott. Giuseppe Interlicchia

Il Responsabile del Settore E.F.
f.to Dott. Giuseppe Interlicchia

Assessore proponente
f.to Dott. Draia Francesca



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Allegato N. (2)

OGGETTO: “Art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9 istituzione "Fondo perequativo degli Enti Locali", da destinarsi alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l'esenzione o la riduzione dei tributi locali, nonché concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori economici, enti o associazioni per il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o soggette a limitazione a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 - Presa d'atto dei Criteri di Riparto del Fondo Perequativo. -Ratifica ed Approvazione dell'Allegato 3 - Misure straordinarie, soggette a condizione sospensiva, di sostegno all'economia locale

·
”

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità Tecnica della proposta, si esprime **PARERE Favorevole**

Sede Municipale 30-10-2020

Il Responsabile del Procedimento
f.to (Giuseppe Interlicchia)

Il Responsabile del Settore
f.to (Giuseppe Interlicchia)



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Allegato N. (3)

OGGETTO: “Art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9 istituzione "Fondo perequativo degli Enti Locali", da destinarsi alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l'esenzione o la riduzione dei tributi locali, nonché concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori economici, enti o associazioni per il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o soggette a limitazione a seguito dellemergenza sanitaria Covid-19 - Presa d'atto dei Criteri di Riparto del Fondo Perequativo. -Ratifica ed Approvazione dell'Allegato 3 - Misure straordinarie, soggette a condizione sospensiva, di sostegno all'economia locale

;
”

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarita' Contabile della proposta, si esprime **PARERE Favorevole**

Sede Municipale 30-10-2020

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
f.to (Giuseppe Interlicchia)



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 113 del 30-10-2020, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 30-10-2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.11, comma I°, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

Sede Municipale

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria
Cinzia Giarrizzo

Il Segretario Comunale
(Andrea Varveri)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all'albo pretorio del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal _____ è divenuta esecutiva il giorno _____

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (L.R. n.44/94 art.12, comma 1) ;
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale, _____

IL Segretario Comunale